

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Originale
N° 8 del 30.04.2022	

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 12.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Presente in video conferenza ai sensi della D.C. n.05 del 22.04.2022	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	X		
2) IULIANO Annalisa	X		
3) MAZZOTTA Antonella		X	
4) DE PASCALE Ilaria	X		
5) BARONE Fabio	X		
6) CHERUBINI Alessandro		X	
7) COLLA Massimiliano		X	
8) MARANO Andrea	X		
9) BOSCO Massimo	X		
10) CUPELLI Pasquale	X		
11) MAGLIOCCO Giuseppe		X	

Presenti n: 11

Assenti n: 0

Assiste, ai sensi di legge, il vice segretario dott. Francesco Giordano.
Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: Servizio Finanziario

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento delle Entrate nel testo vigente;

Dato atto che il responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"
- l'art. 13, comma 15-ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: "(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Ritenuto opportuno apportare una modifica all'art.16 del Regolamento comunale delle Entrate onde allinearne il contenuto alle sopravvenute normative e assicurare che il medesimo articolo si limiti a contenuti di carattere generale;

Richiesto il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1) di apportare al regolamento delle Entrate la modifica di cui nel corpo della presente deliberazione per come di seguito indicato:

ART. 16 – VERSIONE VIGENTE

Casi particolari di agevolazioni e/o esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 28/12/1995, n. 549, con deliberazione di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
 2. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.
- 2-BIS. Coloro i quali trasferiscono la propria residenza nel Comune di Lago mantenendola per almeno tre anni, beneficeranno dell'esenzione dal pagamento della Tasi per il terzo anno con estensione del beneficio al quarto anno nel caso di ulteriore permanenza.

2-TER. Coloro i quali avviino attività commerciali con insediamento della stessa nel centro storico del Comune di Lago beneficeranno dell'esenzione dalla IUC per il primo anno e della riduzione al 50% per il secondo anno nel caso di permanenza dell'attività.

2-QUATER. In caso di immobili destinati ad attività rientranti nelle categorie commerciali e/o artigianali (C/1 e C/3), è riconosciuta al titolare dell'attività, purchè proprietario dell'immobile, una riduzione di 1,00 punti millesimali sull'importo dovuto a titolo di IMU. Altresì, per gli immobili di cui al precedente capoverso, è riconosciuta al titolare dell'attività una riduzione del 50% sugli importi dovuti a titolo di TARI. La riduzione della TARI spetterà alle sole attività rientranti nelle seguenti categorie:

- Esposizioni, autosaloni
- Case di cura e riposo
- Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- Bar, caffè, pasticceria
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
- Plurilicenze alimentari e/o miste
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

3. La deliberazione che istituisce le agevolazioni o esenzioni di cui al presente articolo "deve indicare l'esatta quantificazione della perdita di gettito conseguente nel caso in cui la stessa sia quantificabile. In caso di non preventiva quantificazione, la perdita di gettito dovrà essere definita in fase di approvazione della contabilità a consuntivo per gli anni di vigenza del beneficio".

ART. 16 – VERSIONE MODIFICATA

Casi particolari di agevolazioni e/o esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 28/12/1995, n. 549, con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere deliberate agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.



2-BIS. Coloro i quali avviino attività commerciali con insediamento della stessa nel centro storico del Comune di Lago beneficeranno dell'esenzione dall'IMU per il primo anno e della riduzione al 50% per il secondo anno nel caso di permanenza dell'attività.

- 2) di dare atto che la modifica regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2022;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il regolamento per come modificato:
 - ♦ sul sito internet del Comune;
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Giordano**



PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario</p> <p>Lago addi _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> 
<p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario</p> <p>Lago addi _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta agli atti;

VISTA la proposta in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati nonché il parere favorevole dell'organo di revisione;

VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

con 11 voti favorevoli e 0 astenuti;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con 11 voti favorevoli e 0 astenuti, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il vice Segretario comunale
Dott. Francesco Giordano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alessandro Cherubini



COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data 27-05-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il vice Segretario Comunale
Dott. Francesco Giordano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data su indicata di pubblicazione;
(X)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.

Il vice Segretario Comunale
Dott. Francesco Giordano

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, _____

Il vice Segretario Comunale
(Dott. Francesco Giordano)

COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2

Data 29/04/2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica del regolamento generale delle Entrate tributarie.

L'anno 2022 il giorno VENTINOVE del mese di APRILE, il Revisore Unico Dott. Fabio D'Agostino, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/07/2020 per il triennio 2020/2022, esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta inerente Approvazione programma del fabbisogno del personale relativo al Triennio 2022-2024 – e ridefinizione della dotazione organica;

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato il vigente regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Lago;

Esaminata la proposta di variazione del regolamento generale delle entrate tributarie riportata di seguito, con la quale si modifica l'art. 16 disciplinante i "Casi particolari di agevolazioni e/o esenzioni":

ART. 16 – VERSIONE VIGENTE

Casi particolari di agevolazioni e/o esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 28/12/1995, n. 549, con deliberazione di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.

2-BIS. Coloro i quali trasferiscono la propria residenza nel Comune di Lago mantenendola per almeno tre anni, beneficeranno dell'esenzione dal pagamento della Tasi per il terzo anno con estensione del beneficio al quarto anno nel caso di ulteriore permanenza.

2-TER. Coloro i quali avviino attività commerciali con insediamento della stessa nel centro storico del Comune di Lago beneficeranno dell'esenzione dalla IUC per il primo anno e della riduzione al 50% per il secondo anno nel caso di permanenza dell'attività.

2-QUATER. In caso di immobili destinati ad attività rientranti nelle categorie commerciali e/o artigianali (C/1 e C/3), è riconosciuta al titolare dell'attività, purchè proprietario dell'immobile, una riduzione di 1,00 punti millesimali sull'importo dovuto a titolo di IMU. Altresì, per gli immobili di cui al precedente capoverso, è riconosciuta al titolare dell'attività una riduzione del 50% sugli importi dovuti a titolo di TARI. La riduzione della TARI spetterà alle sole attività rientranti nelle seguenti categorie:

- Esposizioni, autosaloni
- Case di cura e riposo
- Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attivita' industriali con capannoni di produzione
- Attivita' artigianali di produzione beni specifici
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- Bar, cafe', pasticceria
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
- Plurilicenze alimentari e/o miste
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

3. La deliberazione che istituisce le agevolazioni o esenzioni di cui al presente articolo "deve indicare l'esatta quantificazione della perdita di gettito conseguente nel caso in cui la stessa sia quantificabile. In caso di non preventiva quantificazione, la perdita di gettito dovrà essere definita in fase di approvazione della contabilità a consuntivo per gli anni di vigenza del beneficio".

ART. 16 – VERSIONE MODIFICATA

Casi particolari di agevolazioni e/o esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 28/12/1995, n. 549, con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere deliberate agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.

2-BIS. Coloro i quali avviino attività commerciali con insediamento della stessa nel centro storico del Comune di Lago beneficeranno dell'esenzione dall'IMU per il primo anno e della riduzione al 50% per il secondo anno nel caso di permanenza dell'attività.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la modifica regolamentare di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Siderno, li 29/04/2022

Il Revisore Unico

Fabio D'Agostino
 Dott.
 FABIO
 D'AGOSTINO
 N° 270





COMUNE DI LAGO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(Ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali" approvato dal C.C. con atto n. 41 del 23.12.1998)

**Approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n. 06 del 15.05.2007 e ss.mm.ii.**

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate tributarie comunali e ha lo scopo di assicurare la correttezza, l'imparzialità, la trasparenza nella gestione dei tributi e la tutela dei contribuenti nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti.
2. Le disposizioni del Regolamento sono dirette ad individuare le modalità di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie, stabilendo anche limiti di esenzione per importi valutati di modica entità.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti, alle quali si rinvia espressamente.
4. Non sono altresì oggetto di disciplina le modalità di applicazione delle singole entrate tributarie, eventualmente regolamentate in modo specifico per ciascun tributo, nonché l'applicazione dell'istituto dell'autotutela e dell'accertamento con adesione.

ART. 2

DEFINIZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E VALIDITÀ TARIFFE

1. Costituiscono oggetto del presente Regolamento le entrate tributarie che, per legge, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione sono di pertinenza del Comune, che agisce quale soggetto attivo e con l'onere di provvedere alla relativa riscossione, liquidazione ed accertamento.

2. Le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 3

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate tributarie, di competenza del Consiglio comunale ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 comma II lettera "a" del D.lgs. 267/00, è operata con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità.

2. Per ciascun tributo, possono essere determinate una delle forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97. Tali forme sono:

a) gestione diretta in economia dell'accertamento del tributo, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs 267/00;

b) affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. L'affidamento a terzi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 può avvenire:

a) mediante convenzione, alle aziende speciali di cui all'articolo 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/00;

b) mediante convenzione e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui al medesimo art. 113, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/00, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97;

c) in concessione, mediante procedure di gara, alle società miste per la gestione presso altri Comuni;

d) in concessione, mediante procedure di gara, ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

e) in concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97.

4. Le valutazioni riguardanti l'introduzione di una gestione differente da quella diretta devono risultare da apposita e dettagliata relazione del Dirigente del Settore Finanziario, contenente la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini destinati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

5. Le attività di accertamento e liquidazione delle somme dovute, nel caso di affidamento in gestione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

6. Nel caso di gestione diretta dell'attività di liquidazione e accertamento, il Comune potrà comunque utilizzare la collaborazione strumentale di terzi per le operazioni di rilevazione, acquisizione ed elaborazione dei dati, delle informazioni e delle notizie utili ai fini dell'attività istituzionale di controllo. I rapporti tra Comune e soggetti terzi incaricati delle predette operazioni saranno regolati secondo le modalità contrattualmente stabilite.

7. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerente l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art.44 comma I della Legge 21.12.1994 n. 724.

ART. 4

SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ENTRATE

1. Il responsabile delle attività organizzative e gestionali generali delle entrate tributarie comunali è il Dirigente del Settore Finanziario che per la gestione di ogni tributo può designare con determina dirigenziale un responsabile del tributo scelto tra:

a) il personale dipendente, in caso di gestione diretta del tributo, tenuto conto dei requisiti attitudinali e professionali posseduti e della qualifica funzionale ricoperta;

b) il personale individuato dal Concessionario, in caso di gestione del tributo affidato a terzi.

2. Il designato Responsabile del tributo, tenuto conto degli indirizzi fissati dal Dirigente di cui al comma 1:

a) cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di riscossione, controllo, verifica e accertamento;

b) cura il contenzioso tributario;

c) si occupa dei rapporti con il concessionario della riscossione.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 5

TUTELA GIUDIZIARIA

1. Spetta al concessionario individuato ai sensi del precedente articolo 3, oppure al Sindaco, costituirsi in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. Il Sindaco tuttavia, ha la facoltà di delegare tale compito al Dirigente del Servizio Finanziario.

2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.

3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

TITOLO III

DENUNCE – CONTROLLI – RELAZIONI CON I CONTRIBUENTI

ART. 6

DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento dei singoli tributi.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Dirigente del Servizio Finanziario invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare, mediante sottoscrizione, la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale oppure a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, al momento della regolarizzazione.

ART. 7

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale sono fissati annualmente gli indirizzi per le operazioni di controllo e accertamento su particolari settori di intervento, relativamente ai singoli tributi.

2. Il programma annuale dell'attività di controllo di cui al precedente comma 1 deve tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, previa verifica con il Dirigente del Settore Finanziario.
3. A decorrere dall'anno 2007, con provvedimento adottato dal Dirigente dell'Ufficio competente ed in seguito ad apposito corso di preparazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, sono conferiti ai dipendenti di ruolo dell'Ufficio Tributi che abbiano superato il relativo esame di idoneità e purchè in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, il potere di accertamento, di contestazione immediata e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative ai tributi locali. Detti dipendenti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione giudiziaria.

ART. 8

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE E DIRITTO DI INTERPELLO

1. I rapporti con i contribuenti devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Tutte le informazioni utili riferite ai tributi sono reperibili presso lo sportello del contribuente, oppure presso gli sportelli del concessionario esterno, nominato ai sensi del precedente articolo 3.
3. Ciascun contribuente ha facoltà di proporre, per iscritto in carta semplice, al Servizio competente, il quale è tenuto a rispondere nel termine di 120 giorni, circostanziata e specifica istanza di interpello in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

La presentazione dell'istanza non esplica effetti in ordine all'osservanza degli obblighi da parte del soggetto passivo del tributo, entro i termini previsti dalla legge.

Qualora la risposta scritta e motivata non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, s'intende che il Servizio concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. In tal caso, limitatamente al richiedente ed alla questione che ha formato oggetto dell'istanza, al Servizio competente non è consentito emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio.

Qualsiasi atto impositivo o sanzionatorio emanato è nullo se difforme dalla risposta scritta fornita dallo stesso Servizio.

4. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti che il Comune non può ottenere d'ufficio **o di cui non dispone**.

ART.8 – bis -

CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti di liquidazione, di accertamento d'ufficio, di rettifica e quelli di contestazione delle sanzioni delle entrate tributarie, nonché delle entrate non tributarie devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 07/08/1990, n. 241.
2. Negli atti devono essere chiaramente indicati i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e le risultanze dell'istruttoria. In particolare essi devono contenere gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota o tariffa applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento. Essi devono, inoltre, tassativamente indicare:
 - a. L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;
 - b. L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. La comunicazione al destinatario degli atti impositivi deve essere effettuata o mediante notifica a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o a

- mezzo Ufficiale Giudiziario.
4. E' altresì ammessa a decorrere dall'anno 2007, la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ufficio Tributi, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.

TITOLO IV **RISCOSSIONE**

ART. 9

SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati in apposita deliberazione della G.C.;
- c) cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente.

2. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento, tramite presentazione di un modello ISEE in corso di validità. Si precisa che la richiesta di rateizzazione può riguardare entrate tributarie e/o patrimoniali e possono essere richieste nella sola fase di riscossione coattiva. Le condizioni per poter fruire della dilazione sono le seguenti:

- a) rate per la durata massima pari a 10 mensilità con modello ISEE fino a € 10.000,00 con rata minima di importo pari ad € 50,00; rate per la durata massima pari a 5 mensilità con modello ISEE da € 10.000,00 a € 20.000,00 con rata minima di importo pari ad € 100,00; non si concedono dilazioni di pagamento con modello ISEE superiore a € 20.000,00;
- b) inesistenza di morosità relativa al pagamento di qualunque somma dovuta all'Ente e/o precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;
- e) applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento;
- f) rinuncia ad eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza di rateizzazione, l'impegno a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite¹.

3. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973 n.602. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il Dirigente del Servizio Finanziario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. E' attribuita al Dirigente del Servizio Finanziario o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione e delle altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate. E' stabilito in Euro 2,07= il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

¹ Modificato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 29.03.2019

ART. 10

LIMITI DI ESENZIONE PER RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e di riscossione:

a) il versamento dei tributi non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi, qualora l'ammontare non superi **12.00 Euro**=.

b) i crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, non sono riscossi, qualora l'ammontare non superi **12.00 Euro**=.

2. I tributi sono comunque dovuti e sono rimborsabili e accertabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di **12.00 Euro**=.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1., l'Ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, è autorizzato a non procedere alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva, nonché all'evasione delle richieste di rimborso.

ART.11

CREDITI DI MODESTA ENTITÀ ED ARROTONDAMENTI

1. Il Consiglio Comunale, annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, può aggiornare l'entità entro cui disporre la rinuncia ai crediti, quando il costo complessivo di riscossione e versamento per il Comune supera l'ammontare del singolo credito. In prima applicazione l'importo viene fissato nell'ambito di ogni singolo regolamento.
2. L'importo di cui sopra è a valere anche per il recupero di crediti, oggetto di atti impositivi, comprensivi o costituiti solo da sanzioni e /o interessi. Non opera la rinuncia alla percezione dell'entrata qualora il suindicato credito tributario derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il tributo medesimo.
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del funzionario responsabile.
4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART.12

COMPENSAZIONE DI DEBITI E CREDITI TRIBUTARI

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono. L'Amministrazione comunale aderisce alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - Il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
 - L'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta e per tributo;
 - Dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
5. E' altresì ammessa la compensazione volontaria, ai sensi dell'art.1252 del c.c., tra crediti

- tributari esistenti in capo all'Ente e crediti di altra natura vantati dal contribuente.
6. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, su modello predisposto dall' Ufficio Tributi, una proposta di ricorso a compensazione volontaria, che il Responsabile del Servizio Tributi dovrà sottoscrivere per espressa accettazione, e che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
- Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - Il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
 - L'indicazione del credito da compensare con allegato valido titolo giuridico dimostrativo dell'esistenza del credito stesso;
 - Dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la proposta di cui sopra.

ART.13 RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell'imposta e/o altra entrata dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

2. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

ART.14 INTERESSI

1. La misura annua degli interessi è determinata in tre punti percentuali oltre il tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

TITOLO V AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le agevolazioni e le esenzioni saranno deliberate dalla Giunta Comunale e contenute nei regolamenti di attuazione relativi ai singoli tributi.

ART. 16 CASI PARTICOLARI DI AGEVOLAZIONI E/O ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 28/12/1995, n. 549, con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere deliberate agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.

2-BIS. Coloro i quali avviino attività commerciali con insediamento della stessa nel centro storico del Comune di Lago beneficeranno dell'esenzione dall'IMU per il primo anno e della riduzione al 50% per il secondo anno nel caso di permanenza dell'attività.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 17

NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

ART. 18

DECORRENZA E VALIDITÀ

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 Settembre 2003 e tenendo conto di successive modifiche ed integrazioni.